

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

45.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 MARZO 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VIRGINIO ROGNONI

INDICE

---

	PAG.
<b>Proposta di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
Senatori Mancino ed altri: Disciplina dell'acquisto dei crediti di im- presa ( <i>factoring</i> ) ( <i>Approvata dalla II Commissione permanente del</i> <i>Senato</i> ) (2115) .....	3
Rognoni Virginio, <i>Presidente</i> .....	3, 10
Bargone Antonio .....	7
D'Acquisto Mario, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> .....	10
Maceratini Giulio .....	6
Mastrantuono Raffaele .....	3, 6

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 10,15.**

ANTONIO BARGONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

**Seguito della discussione della proposta di legge senatori Mancino ed altri: Disciplina dell'acquisto dei crediti di impresa (factoring) (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (2115).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Mancino ed altri: « Disciplina dell'acquisto dei crediti di impresa (*factoring*) », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 17 dicembre 1987.

Ricordo che nella seduta del 1° marzo 1989 l'onorevole Raffaele Russo ha svolto la relazione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Signor presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto sottolineare che già in precedenza ho avuto modo di rilevare un'incorreggibilità tra il titolo della proposta di legge, recante « Disciplina dell'acquisto dei crediti di impresa (*factoring*) », ed il suo contenuto normativo, disciplinante essenzialmente la cessione *pro solvendo* con alcune particolarità, anche se con talune novità riferite ai crediti in massa e a quelli futuri.

Anche alla luce del dibattito svoltosi al Senato, ritengo sia questa l'occasione

opportuna per introdurre nel nostro ordinamento quello che potrebbe essere definito un contratto di gestione dei crediti di impresa; solo in tal modo penso possa tradursi l'espressione *factoring* intesa con riferimento a questo tipo di contratto, a meno che non ci si voglia limitare a regolamentare la cessione dei crediti futuri e in massa.

La proposta di legge al nostro esame tende a tipizzare e, quindi, ad introdurre nel nostro ordinamento giuridico quella forma contrattuale di origine nord-americana chiamata *factoring*. Il termine, intraducibile in lingua italiana, è ben più vasto del fenomeno dell'acquisto dei crediti di impresa di cui al presente provvedimento, che poi, nel contenuto, si limita sostanzialmente ad una cessione di crediti pecuniari, avendo invece la fattispecie ipotizzata una portata più vasta nella pratica, che si realizza con una serie di atti attraverso i quali si attua lo scopo pratico che le parti intendono realizzare.

Attualmente, in assenza di una specifica normativa, il contratto nella pratica commerciale si sta sviluppando, anche con riferimento all'evoluzione del sistema parabancario concretizzandosi con una serie di operazioni riconducibili unitariamente al contratto di *factoring*.

In primo luogo, si tratta di un'operazione di amministrazione del credito, in quanto il *factor* lo gestisce riscuotendo alla scadenza; per l'ipotesi di inadempimento del debitore ceduto, procederà nei suoi confronti in via coattiva.

In secondo luogo, il contratto determina la tempestiva liquidità del credito, in quanto il cessionario lo rende comunque esigibile alla scadenza o in un tempo anteriore.

In terzo luogo, è ancora un'operazione di assicurazione e/o finanziamento, ladove il cessionario, salvo patto contrario, si accolla il rischio dell'insolvenza sopravvenuta del debitore ceduto. In tale ipotesi, infatti, sia che questi paghi, sia che resti inadempiente, il *factor* corrisponderà al cedente l'importo del credito; è, questa, un'ipotesi che realizza sostanzialmente lo schema della *cessio pro soluto*.

Infine, può configurarsi l'ipotesi che la cessione avvenga, ferma restando la garanzia della solvenza del terzo debitore, alla scadenza del debito. In detta ipotesi, è di tutta evidenza che il contratto può considerarsi non come acquisto del credito di impresa, ma come gestione dello stesso, ovvero, per l'ipotesi in cui il cessionario renda liquido l'importo del credito, come sottotipo del contratto di sconto, con il vantaggio di superare il limite del credito (il cosiddetto limite del castelletto) concesso ed utilizzabile a tale titolo e di non dedurre gli interessi anticipatamente. Tale è il negozio che la pratica commerciale conosce e che, proprio per l'estesa diffusione che sta avendo, merita l'attenzione del legislatore in ragione dei fini che si intendono perseguire attraverso questo contratto.

È noto che, diversamente dal sistema anglosassone, il nostro ordinamento suppone l'esistenza di una causa, cioè di una funzione ritenuta meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico. Tale funzione nei contratti tipici viene precisata direttamente dal legislatore che la definisce.

Per altro, il nostro ordinamento consente all'autonomia delle parti la creazione di nuovi tipi contrattuali, ma sottopone il giudizio di meritevolezza del fine al vaglio del giudice.

È altresì noto che il problema della causa dei contratti è uno dei temi più travagliati della dottrina giuridica, pur dovendosi sottolineare che le definizioni non sono astrazioni dei giuristi, ma ricerca di un elemento essenziale del contratto che va storicamente datato, per coglierlo nel suo processo dinamico.

Nelle società mercantili classiche, il legislatore, quanto alla causa, assume un atteggiamento di neutralità, limitandosi a recepire negli ordinamenti i rapporti che i contraenti, nella loro autonomia, hanno posto e pongono normalmente in essere.

Per i tipi contrattuali non previsti, il controllo sulla meritevolezza altro non rappresenta che un esame dall'esterno della non contrarietà dei nuovi rapporti ai principi generali dell'ordinamento, che in ultima analisi fissa le regole del gioco, senza sindacare l'assetto posto in essere dalla volontà delle parti.

Nelle società altamente industrializzate lo Stato interviene e disciplina l'autonomia privata in quelle situazioni ove la stessa può avere una rilevanza sociale attraverso la regolamentazione del fenomeno: qui la valenza sociale del negozio è considerata dallo Stato, che attraverso un processo di tipizzazione la mette in luce, considerando il fine perseguito dalle parti come un fine utile alla comunità sociale.

Nella fattispecie oggetto di esame e di approvazione da parte di questa Commissione non è opportuno, a mio avviso, aprire un dibattito su tale tematica. Tuttavia, l'enunciazione del problema pare essenziale ai fini del contratto che si discute, per individuarne l'utilità sociale e quindi la necessità di un'apposita disciplina giuridica, sottraendo la tipicità della fattispecie alla totale autonomia negoziale delle parti.

È indubbio che il contratto che si sta esaminando ha come destinatarie le piccole e medie imprese, nelle quali spesso la ritardata o mancata esazione dei crediti può essere causa di dissesti irreversibili. L'introduzione nel nostro ordinamento del contratto in esame ha come fine quello di impedire, ove possibile, un'illiquidità dell'impresa dovuta a fatti alla stessa non imputabili.

Per altro, attraverso un unico schema contrattuale si realizzano i seguenti vantaggi: il risparmio dell'impresa sulla gestione e sull'incasso di crediti; il riceversi alla scadenza ovvero, ancor prima, il controvalore dei beni o servizi forniti; l'ope-

rare una selezione della clientela attraverso l'impresa di gestione. Questa certamente selezionerà i crediti sicuramente esigibili rispetto a quelli di dubbia esazione per i quali richiederà la garanzia del cedente.

Il rapporto va considerato unitariamente, essendo gli atti che lo compongono preordinati ad un unico fine e cioè al pagamento al cedente dei crediti d'impresa alla scadenza. Esso si presenta come contratto normativo, rispetto al quale la cessione dei crediti svolge una funzione strumentale, che quindi non esaurisce il contratto né si identifica con il contratto stesso, secondo il classico schema bancario.

Alla luce delle considerazioni svolte, riesce agevole esaminare il progetto di legge in discussione e formulare talune proposte di modifica. Esso si intitola « Disciplina dell'acquisto dei crediti d'impresa (*factoring*) », il che appare incongruo rispetto al testo, laddove, all'articolo 3, è previsto che il cedente garantisca la solvenza del debitore ceduto. L'acquisto, infatti, è contratto di scambio e si esaurisce con il trasferimento del bene verso corrispettivo. Strutturalmente nei contratti di scambio, e segnatamente nella cessione del credito, l'alienante garantisce l'esistenza del bene e non l'adempimento del debitore.

Tuttavia, sono pienamente consapevoli del fatto che la cedibilità dei crediti in massa ed ancor più di quelli futuri, che rappresenta il punto centrale della previsione normativa, privata del tutto della garanzia del cedente, farebbe ricadere sul concessionario un'alea difficilmente tollerabile, il che, in definitiva, esulerebbe dai fini del contratto.

Ed allora, sarebbe il caso di prevedere due ipotesi: quella in cui il cessionario acquista il credito, rendendolo liquido alla scadenza, senza garanzia della sopravvenuta insolvenza del terzo debitore e quella in cui il cessionario ha la gestione del credito d'impresa, rendendolo liquido alla scadenza, fatta salva l'ipotesi dell'insolvenza sopravvenuta del debitore ceduto, per la quale vengono salvaguar-

dati i diritti di ripetizione verso il cedente.

Nella prima ipotesi, la fattispecie presenterebbe il vantaggio dell'esazione dei crediti alla scadenza senza l'alea della ripetizione al cessionario del debito ceduto. Con il che il rapporto verrebbe di fatto a tradursi in una sorta di finanziamento per l'impresa.

Nella seconda ipotesi, il fine dell'esigibilità alla scadenza può ancora essere realizzato, onerandosi il cessionario delle azioni per il recupero dei crediti oggetto di cessione. Per i crediti rimasti irrecuperati, questi avrebbe il diritto alla restituzione di quanto reso liquido, con gli interessi calcolati al saggio praticato dalle banche per lo sconto. Detta ipotesi avrebbe l'ulteriore effetto di determinare una sorta di selezione della clientela dell'imprenditore, in quanto la cessione con la clausola « salvo buon fine », da parte del cessionario, suppone una sua valutazione negativa sulla solvibilità della clientela del cedente.

Tuttavia, in entrambe le ipotesi considerate il rapporto deve restare sostanzialmente unitario. Tale unità si realizza per effetto dell'esigibilità alla scadenza dei crediti oggetto di cessione, il che costituisce il fine di tale complesso rapporto.

Così configurato, il contratto potrebbe definirsi non come reale, ma come obbligatorio, nel modo seguente: « La gestione dei crediti d'impresa è il contratto attraverso il quale un imprenditore si obbliga a trasferire ad una società a tanto qualificata i crediti d'impresa verso corrispettivo, con l'obbligo del cessionario a rendere esigibili alla scadenza i crediti oggetto di cessione ».

L'articolo 2 del progetto di legge, che costituisce il cardine dell'attuale ipotesi normativa, meriterebbe una riflessione per l'individuazione dei crediti futuri; a tale fine, ritengo che potrebbe risultare utile un emendamento al comma 1 di detto articolo tendente a dare una migliore formulazione dei crediti futuri che non possono essere rimessi alla mera potestà dell'impresa, ma debbono essere fondati quanto meno su un presupposto

certo. Tale emendamento dovrebbe essere così formulato: « Possono essere oggetto del contratto i crediti ancor prima del loro sorgere ».

Di contro, l'articolo 3 andrebbe così precisato: « All'atto della cessione il cedente garantisce l'esistenza dei crediti e non la solvenza del debitore ceduto. È fatta salva l'ipotesi che il cessionario pretenda in tutto o in parte tale garanzia. In detto caso resta fermo l'obbligo del cessionario di rendere esigibili alla scadenza i crediti oggetto di cessione. Per detta ipotesi questi ha diritto, dopo l'inutile escussione del debitore ceduto, alla restituzione delle somme anticipate, maggiorate degli interessi al saggio praticato dalle banche sullo sconto dei crediti ».

Una peculiare attenzione merita l'articolo 1 — mi pare che in proposito il collega Bargone abbia presentato un emendamento — dove si precisa quali siano i soggetti abilitati a stipulare tale contratto.

Il punto c) del comma 1 dell'articolo 1 prevede che cessionario sia una società o un ente pubblico o privato avente personalità giuridica, ma non precisa quale potrebbe essere tale ente. Certamente, si vogliono escludere le società che personalità giuridica non hanno, ma sarebbe opportuno limitare il concetto ad una società avente personalità giuridica o ad un ente pubblico economico. Non so quali possano essere gli enti pubblici non economici in grado di svolgere attività di *factoring*; in ogni caso, occorre concentrare l'attenzione anche su questi enti che esercitano tale attività.

In particolare, prescindendo dalla poca chiarezza sull'ente privato abilitato e sugli enti pubblici in generale, non sembra sufficiente la garanzia dell'oggetto sociale e del capitale minimo non inferiore a dieci volte rispetto a quello previsto per le SpA. Sarebbe invece opportuno istituire presso la Banca d'Italia un apposito albo delle imprese che esercitano tale attività sotto la vigilanza della stessa Banca d'Italia. In proposito, mi sembra che l'onorevole Bargone sia propenso a

prevedere l'istituto della concessione, ritenendo che le imprese debbano essere assoggettate ad apposita autorizzazione; al contrario, ritengo che non sia né opportuno né necessario sottoporre questa attività puramente parabancaria ad autorizzazione, alla stessa stregua di quella bancaria. Del resto, si viene manifestando in proposito un orientamento anche legislativo contrario alla concessione per la stessa attività bancaria.

Credo che la Banca d'Italia possa esercitare la vigilanza ed emanare un apposito regolamento, nel quale fissare direttive ed eventuali sanzioni amministrative a carico delle imprese che esercitino incautamente tale attività o si discostino dalle istruzioni di detto istituto; in tal senso, ho presentato uno specifico emendamento. Sul piano fiscale sarebbe opportuno prevedere particolari agevolazioni per la registrazione sia del contratto normativo, sia di quello relativo alle singole concessioni; ho l'impressione — mi rivolgo al Governo perché non ho avuto finora modo di riflettere su questo aspetto — che tale operazione possa comportare aggravii fiscali tanto nel caso in cui si registri il contratto nella sua complessità, quanto nell'ipotesi in cui, lasciando l'attuale formulazione normativa, si registri semplicemente il contratto di cessione dei crediti di impresa. Come ho detto, non ho sufficienti conoscenze in materia, né ho avuto modo di approfondire la questione, ma forse non sarebbe male — il Governo potrebbe fornirci una risposta al riguardo — prevedere una registrazione a tassa fissa.

GIULIO MACERATINI. In proposito, esiste già un precedente, in quanto l'assicurazione del credito è a tassa fissa.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Altro punto da sottolineare è quello della opponibilità al debitore ceduto ed ai terzi. Come è noto, gli articoli 1264 e 1265 del codice civile prevedono la notifica della cessione. Mentre l'emendamento presentato dall'onorevole Bargone fa riferimento a tali articoli, l'articolo 4 della proposta

di legge in esame, ignorando i problemi della opponibilità nei confronti del debitore ceduto, considera solo l'efficacia della cessione nei confronti del terzo introducendo una notifica di difficile interpretazione.

Ho presenti le interpretazioni dottrinarie, che non voglio qui ricordare; tuttavia, mi sembra opportuno prevedere una norma più snella, la quale sostituisca interamente l'attuale formulazione dell'articolo 4. Infatti, se si dovesse concepire una notifica così come prevista dagli articoli 1264 e 1265 del codice civile anche nei confronti del debitore ceduto — parlando di crediti di impresa, tali debitori sarebbero in congruo numero — tale onere risulterebbe estremamente macchinoso, frenante ed eccessivamente dispendioso.

Pertanto, in ragione della particolare fattispecie, tenendo conto del carattere professionale del gestore dei crediti di impresa, si potrebbe prevedere la seguente formulazione dell'articolo 4: « In deroga al disposto degli articoli 1264 e 1265 del codice civile la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto ed è opponibile ai terzi, quando colui che esercita professionalmente l'acquisto e la gestione dei crediti di impresa, espressamente indicando tale sua qualità, ne dà notizia al debitore ceduto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ».

Tale norma, a mio avviso, renderebbe superflua l'elencazione contenuta nel testo dell'articolo 4, evitando difficoltà interpretative.

Quanto agli articoli 5 e 6 della proposta di legge, si concorda sul testo, salvo emendare il contenuto dell'articolo 5, laddove assoggetta a revocatoria il pagamento del credito al cessionario eseguito nell'anno ove il curatore provi la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore ceduto.

La norma è chiaramente ingiusta, in quanto la violazione della *par condicio* va riferita al momento della cessione, cioè alla data in cui il cedente si spoglia del credito e non a quello in cui sopravviene il pagamento. Né pare equo sanzionare il

comportamento del cedente per un evento (stato di decozione) che ben potrebbe non sussistere alla data della cessione, realizzandosi al contrario molti anni dopo.

Pertanto, proporrei di emendare parzialmente l'articolo 5 e specificamente la seconda parte del comma 1 nel seguente modo: « Non sono revocabili i pagamenti eseguiti al cessionario nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento. Tuttavia tale azione può essere proposta nei confronti del cedente qualora il curatore provi che egli conosceva lo stato di insolvenza del debitore ceduto alla data della cessione, sempre che questa sia stata stipulata nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento. Tanto in espressa deroga al secondo comma dell'articolo 67 della legge fallimentare ».

Sono, inoltre, favorevole all'abrogazione del comma 2 dell'articolo 5 in quanto, nel momento in cui vi è una revocatoria nei confronti del cedente, quest'ultimo, non essendo in buona fede, non può vantare un'azione di rivalsa verso il cessionario, pur avendo questi rinunciato alla garanzia della solvenza.

In conclusione, ribadisco l'opportunità di introdurre nel nostro ordinamento giuridico un istituto che nella pratica ha già una notevole esperienza contrattuale e che — ripeto — nella proposta di legge mi sembra rappresenti solo un'estensione della cessione dei crediti futuri e in massa.

ANTONIO BARGONE. Vorrei svolgere alcune considerazioni di carattere generale, accennando anche agli emendamenti che presenterò e che mi riservo di illustrare più dettagliatamente nel prosieguo dell'esame della proposta di legge.

Il provvedimento in discussione è di grande rilievo, in quanto affronta una questione meritevole di essere disciplinata, dal momento che, per le dimensioni e le caratteristiche che ha assunto negli ultimi anni, non può più essere lasciata all'autonomia delle parti e all'interpretazione del magistrato.

Va rilevato, infatti, che la normativa del codice civile del 1942, disciplinando solo la cessione di un singolo credito,

appare inadeguata rispetto al fenomeno della cessione di crediti di impresa, quindi in massa, resi necessari dalla modernizzazione e dal miglioramento dell'apparato produttivo del nostro paese; ciò richiede una maggiore disponibilità di risorse finanziarie per le imprese e la riduzione del livello del costo reale del capitale.

Pertanto, stante la diffusione nel nostro paese di contratti nuovi (tra cui anche il *leasing*), occorre determinare l'affidabilità di società ed enti, per quanto riguarda sia le garanzie patrimoniali sia la professionalità delle società stesse, ponendo termine ai contrasti giurisprudenziali emersi nell'interpretazione della normativa vigente.

L'impostazione data alla proposta di legge in discussione non è quella di voler tipizzare il contratto, ma è quella del rispetto del sistema codicistico attualmente in vigore, sottolineando solo un'autonomia del credito rispetto alla vendita e, conseguentemente, evidenziandone meglio la destinazione alla circolazione, tenuto conto delle esigenze che ho prima sottolineato.

Alla luce delle considerazioni svolte, mi sembra di poter affermare che il provvedimento non fornisce tutte le garanzie necessarie ai fini della disciplina del fenomeno. Nel corso dell'esame del disegno di legge di modifica della legge Rognoni-La Torre, abbiamo affermato in maniera molto esplicita che le società finanziarie, anche quelle di *factoring*, spesso costituiscono uno strumento, un veicolo di riutilizzazione di denaro proveniente da attività illecite. Si pone, pertanto, il problema di non allargare le « maglie » che per altro verso il Parlamento sta cercando di stringere.

Con ciò non intendo affermare la necessità di introdurre norme speciali; ritengo tuttavia che nel disciplinare un fenomeno nuovo rispetto ai casi previsti dal codice penale non si possa prescindere dalle esigenze complessive poste da un movimento così rilevante di denaro e occorra tener presente, accanto ai meccanismi tecnici per la garanzia delle parti e

dei terzi rispetto alla gestione del credito, gli interessi più generali che il Parlamento non può assolutamente ignorare, proprio perché quest'ultimo non deve lavorare a « compartimenti stagni ».

Entrando nel merito dei singoli articoli, rilevo innanzitutto che l'ambito di applicazione previsto dall'articolo 1 è troppo generico. Per tale ragione, preannuncio la presentazione di emendamenti volti a fissare criteri e controlli specifici, analoghi a quelli previsti per il sistema bancario. Infatti, anche se ci troviamo in presenza di un sistema parabancario, la rilevanza del fenomeno pone l'esigenza di un controllo specifico di questi meccanismi.

Pertanto, una delle proposte emendative preannunciate prevede che « il cessionario deve risultare iscritto ad un apposito albo delle società di *factoring* tenuto presso la Banca d'Italia e deve osservare il rispetto dei valori massimi stabiliti dall'organo di vigilanza relativamente al rapporto fra l'ammontare dell'indebitamento ed il patrimonio netto e fra l'ammontare dei rischi assunti *pro soluto* ed i mezzi propri ». Abbiamo cioè definito una fascia di oscillazione non rigida, ma posta sotto controllo, proprio perché deve offrire determinate garanzie; non dimentichiamo, infatti, che siamo in presenza di cessione di crediti futuri.

Per tale ragione si può prevedere, come stabilisce lo stesso emendamento, che « il cessionario deve fornire informazioni periodiche che consentano alle autorità centrali di vigilanza di rilevare gli impegni degli operatori che utilizzano le operazioni regolamentate dalla presente legge ».

Ciò potrebbe apparire improprio, tenuto conto della natura della proposta di legge in esame, che tende a disciplinare non tanto il *factoring* in generale, quanto più specificamente la cessione di crediti d'impresa. Le motivazioni che hanno suggerito queste modifiche del progetto di legge coincidono con quelle che, in più occasioni, hanno ispirato anche la Banca d'Italia: mi riferisco al fatto che quest'ultima ha ritenuto necessario che, ai fini di



un esercizio efficace della politica monetaria e creditizia, vi sia un'approfondita conoscenza dell'intero quadro dei flussi in cui si inseriscono strumenti finanziari creati sia da enti creditizi sia dai cosiddetti intermediari par bancari, che sono i nipoti di quegli intermediari che nel Medioevo hanno dato origine ai primi fenomeni di *factoring*.

In tal modo, il fenomeno avrebbe caratteristiche di neutralità e consentirebbe di verificare se tutti i soggetti che operano nel settore abbiano le carte in regola per farlo. Tali operazioni, insomma, verrebbero compiute alla luce del sole, tenuto conto che una delle esigenze emerse nel corso della discussione del provvedimento di riforma della legge Rognoni-La Torre era quella di eliminare le fasce di anonimato e di non consentire operazioni di altra natura che possano sfuggire a controlli precisi. Inoltre, rispetto all'emendamento relativo alla decozione del capitale sociale, si vuole attuare una sorta di « cintura di sicurezza », ad evitare problemi analoghi a quelli che sono sorti con altri contratti atipici.

Proprio in considerazione dello sviluppo di quest'attività, ad avviso del gruppo comunista si pone la necessità che il patrimonio netto — non il capitale sociale, perché in tal modo si potrebbe produrre come conseguenza un eccessivo numero di modificazioni dello statuto — dovrebbe essere aumentato secondo il rapporto minimo con il volume d'affari che verrà stabilito dall'organo di vigilanza.

Rispetto a questa esigenza, si potrebbe pensare che le nuove società che intendano operare nel settore dell'acquisto dei crediti debbano richiedere un'autorizzazione all'esercizio di tale attività ed ottenere l'iscrizione all'albo delle società di *factoring*. L'onorevole Mastrantuono ha giustamente manifestato preoccupazione rispetto ad un meccanismo di questa natura; desidero precisare che noi comunisti siamo disponibili a confrontarci sulla possibilità di individuare strumenti diversi e più efficaci per raggiungere il medesimo

obiettivo e che, pertanto, non ci schieriamo in maniera definitiva su alcuna delle proposte. Riteniamo, comunque, necessario ribadire la necessità che vengano garantite le esigenze da me poste in luce; in questo senso va anche l'osservanza dell'obbligo di certificazione del bilancio annuale.

Per ciò che concerne la disciplina della cessione in massa di crediti futuri e ad evitare che in proposito possano esservi preoccupazioni di varia natura, sarebbe opportuno ridurre da 24 a 12 mesi il periodo di tempo previsto dall'articolo 2, e ciò al fine di limitare la possibilità che le garanzie non vengano prestate nella maniera dovuta.

Per quanto riguarda il problema della notificazione, su cui si è soffermato l'onorevole Mastrantuono, concordo con questi sul fatto che esso non può essere risolto nel modo prospettato dal progetto di legge in discussione, un modo eccessivamente semplicistico, poco chiaro e che, per di più, darebbe vita ad una serie di problemi interpretativi, nonché a conseguenze rispetto ai rapporti tra le parti, cioè tra il cedente, il debitore ceduto ed il cessionario. Indubbiamente il riferimento agli articoli 1264 e 1265 del codice civile darebbe vita ad un meccanismo troppo macchinoso, tenuto conto della necessità che queste operazioni siano improntate alla massima scorrevolezza. Si potrebbe, allora, pensare di introdurre una soluzione come quella prospettata dall'onorevole Mastrantuono (di questo si discuterà in sede di gruppo di lavoro informale), ribadendo comunque la necessità di una diversa soluzione che ruoti attorno all'istituto della notificazione, da realizzarsi anche in modo diverso, ma comunque tale da garantire il rispetto delle esigenze poste.

Quanto al fatto che la data del pagamento debba essere certa, ritengo che la dizione dell'articolo 4 sia in proposito troppo generica e che tale data non possa essere individuata in maniera precisa. Ciò comporta una serie di problemi, tutti di estrema delicatezza e, come tali, bisognosi, a mio avviso, di maggior approfondimento.

dimento, tenuto conto che si tratta di crediti in massa che possono essere riferiti ad un solo debitore oppure a debitori diversi concatenati tra loro.

Vorrei concludere il mio intervento sottolineando come anche in relazione alla parte del provvedimento attinente alle questioni fallimentari — di cui apprezzo il rispetto non solo del sistema codicistico, ma anche del codice fallimentare — vi sia la necessità di maggiore chiarezza. Gli articoli 5 e 6 della proposta di legge, infatti, non tengono conto del disposto dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 257, e, in qualche modo, ne tradiscono l'impianto, rispetto anche all'opponibilità al curatore del fallimento del cedente. Probabilmente si porrebbe anche la necessità di prevedere un termine di due anni in luogo di quello disposto dal comma 1 dell'articolo 6. Anche a questo proposito si pone, pertanto, la necessità che le varie forze politiche si confrontino su soluzioni che rendano la normativa in oggetto più adeguata alla delicatezza dei meccanismi disciplinati.

Confermo, a nome del gruppo comunista, l'orientamento di massima favorevole al provvedimento in discussione, pur ribadendo la necessità di prevedere meccanismi chiari e rigorosi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MARIO D'ACQUISTO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi riservo di esprimere le posizioni del Governo in occasione della discussione sui singoli articoli e sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Propongo che sia dato mandato al relatore, onorevole Raffaele Russo, di contattare le parti politiche, se necessario costituendo un gruppo di lavoro informale, al fine di valutare ed approfondire il contenuto dei numerosi emendamenti presentati, così facilitando la successiva discussione dell'articolo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito)*.

Il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11,10.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

---

*Licenziato per la composizione e la stampa dal  
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli  
Organi Collegiali il 20 marzo 1989*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO